



**CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA**  
(Provincia di Brescia)

**DETERMINAZIONE GENERALE N. 92**

**Determinazione n. 28**  
**Settore Tecnico**

**adottata il 12/02/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI  
ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER  
GLI ANNI 2018-2019 - DETERMINA A  
CONTRATTARE. CIG: ZE72232933**



# CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA

(Provincia di Brescia)

## Settore Tecnico

**Oggetto: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZE72232933**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*VISTO che:*

- con Decreto del Sindaco n. 6 del 26 Maggio 2014, veniva attribuita all'arch. Claudio Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- che con deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

*VISTO* l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

*PREMESSO* che:

- la Legge n. 281 del 14/08/1991 all'art. 4, prevede che i Comuni singoli o associati provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e costituiscano rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, oppure garantiscano presso canili sanitari convenzionati il mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del Comune trascorsi i primi 10 giorni di osservazione a cura delle ASL;
- il 31 dicembre 2017 è scaduto l'appalto relativo al servizio in oggetto affidato all'Associazione S.O.S. Randagi mediante Determinazione Dirigenziale n. 45 S.T. e 138 Gen. del 09/03/2017;
- si rende pertanto necessario provvedere all'avvio delle procedure propedeutiche all'affidamento dell'appalto del servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019;

*VISTO* l'art 35 comma 6 del codice dei contratti, per il quale la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria;

*VISTO E PRESO ATTO* del Capitolato d'Oneri, predisposto dal tecnico responsabile dell'ufficio ambiente Geom. Derio Zubani, nella quale si prevede che la spesa per il servizio di mantenimento

dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019 ammonti ad € 1.407,75 annui (I.V.A. al 22% inclusa) per un totale di € 2.815,50;

*DATO ATTO* che:

- la spesa per il servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019 pari a € 1.407,75 annui (I.V.A. al 22% inclusa) per un totale di € 2.815,50 relativa alle citate opere è prevista ai seguenti stanziamenti di bilancio dei relativi anni, dando atto del rispetto dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000:

2018:

M1 - P11 - T1 - M103	cap. 10510	- mantenimento cani randagi-	€ 1.407,75
----------------------	------------	------------------------------	------------

2019:

M1 - P11 - T1 - M103	cap. 10510	- mantenimento cani randagi-	€ 1.407,75
----------------------	------------	------------------------------	------------

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

*RICORDATO* che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
- l'obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 così come introdotto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa a detto ultimo obbligo gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- che il disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, non si applica ai comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, in forza del disposto dell'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014 come introdotto dalla Legge di conversione n. 114/2014;

*DATO ATTO* che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- il servizio in oggetto non è presente all'interno del Mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

*CONSIDERATO* che:

- è stata effettuata una ricerca di mercato attraverso la piattaforma Sintel in qualità di centrale di acquisti rivolta a semplificare l'azione amministrativa, attraverso la riduzione dei costi e dei tempi burocratici di espletamento delle gare d'appalto e di individuazione dei soggetti qualificati, a seguito della quale è emerso che l'Associazione S.O.S. Randagi, con sede legale a Brescia (BS) in via Girelli n. 6, soddisfa tutti gli obblighi di legge ed in particolare si impegna a:
1. effettuare il trasporto al proprio canile dei cani di volta in volta accalappiati dal servizio apposito di ATS competente per territorio che abbiano terminato il periodo di osservazione nel canile sanitario, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo; in particolare le operazioni di trasferimento devono avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati, tenuti in efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche ai danni causati a terzi dagli animali trasportati;
  2. garantire che agli animali presi in carico vengano assicurate, come previsto dalla normativa vigente, condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso;
  3. garantire il nutrimento che dovrà essere nella quantità e qualità adeguate alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale e la disponibilità ininterrotta di acqua potabile;
  4. utilizzare box di ricovero dei cani dotati di una cuccia/pedana ed essere in parte coperti in modo da garantire adeguato riparo in inverno ed in estate; i box non devono essere sovraffollati ed in caso di taglia grossa, il box deve contenere un solo cane al fine di garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli animali;
  5. effettuare la pulizia ed il lavaggio dei box quotidiano;
  6. assicurare che la struttura disponga di locali idonei da adibirsi ad interventi veterinari e per la stabulazione dei cuccioli e dei cani malati o anziani;
  7. garantire agli animali un'uscita giornaliera dal box con attività ricreativa presso aree di sgambamento o tramite passeggiate con i volontari;
  8. effettuare periodiche e frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni ed in particolare durante la primavera e l'estate intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci;
  9. effettuare periodicamente la toelettatura;
  10. effettuare le visite veterinarie periodiche o al bisogno degli animali ricoverati nella struttura, al fine di garantire lo stato di benessere degli animali;
  11. provvedere alle vaccinazioni, le profilassi preventive e le eventuali cure necessarie per garantire la salute degli animali ad opera di medici veterinari;
  12. garantire che l'eventuale soppressione di soggetti, ammessa solamente se in seguito ai controlli compiuti dal Servizio Veterinario della A.T.S. competente per territorio dovessero risultare gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, avvenga tramite intervento effettuato in modo esclusivamente eutanasico dal veterinario convenzionato, il quale provvede all'apposita certificazione;

13. avvertire in caso di morte di un soggetto il Comune e l'A.T.S. competente per territorio e presentare un certificato di morte con diagnosi veterinaria prima di provvedere all'incenerimento dell'animale a proprio carico;
  14. trasmettere mensilmente al Comune un report riepilogativo contenente la dimostrazione dell'esecuzione del servizio secondo le modalità di cui sopra;
- Inoltre l'Associazione SOS Randagi ha sede entro 30 km dal Comune appaltante, così come previsto dall'art. 8 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2 del 5/05/2008;

*RITENUTO*, a fronte delle considerazioni fatte, di procedere, per il servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019, mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016

*PRECISATO*, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019;
- il contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto del "servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019" e verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato d'Oneri redatto dal tecnico responsabile dell'ufficio ambiente Geom. Derio Zubani;
- il Comune intende procedere all'affidamento del servizio nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, trasparenza e partecipazione;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'importo a base d'asta viene determinato in € 1.153,90 annui (€ 2.307,90 per il biennio 2018-2019) IVA al 22% esclusa;

*RITENUTO* di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale responsabile del procedimento per l'affidamento del servizio il Tecnico Comunale Geom. Derio Zubani, il quale provvederà ad attuare tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;

*DATO ATTO*:

- che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l'apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

*ACQUISITO*, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell'art.

147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile;

*VISTI:*

- l'art. 1 del Decreto Legge 95/2012
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. del 5 ottobre del 2010 n. 207;
- il D.L. n. 33 del 14-03-2013;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gardone V.T., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2014;

*VISTO, inoltre:*

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24/11/2014 divenuto esecutivo in data 13/01/2015;

## **D E T E R M I N A**

1. *di AUTORIZZARE*, l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto del "servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019", mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 2.815,50 (€ 1.407,75 annui) IVA 22% compresa;
2. *di INDIVIDUARE* l'Associazione S.O.S. Randagi, con sede legale a Brescia (BS) in via Girelli n. 6, quale operatore economico con cui trattare direttamente;
3. *di QUANTIFICARE*, quale importo a base d'asta € 1.153,90 annui (€ 2.307,90 per il biennio 2018-2019) IVA al 22% esclusa;
4. *di DARE ATTO* che la spesa per il servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019 pari a € 1.407,75 annui (I.V.A. al 22% inclusa) per un totale di € 2.815,50 relativa alle citate opere è prevista ai seguenti stanziamenti di bilancio dei relativi anni, dando atto del rispetto dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000:

2018:

M1 - P11 - T1 - M103	cap. 10510	- mantenimento cani randagi-	€ 1.407,75
----------------------	------------	------------------------------	------------

2019:

M1 - P11 - T1 - M103	cap. 10510	- mantenimento cani randagi-	€ 1.407,75
----------------------	------------	------------------------------	------------

5. *di DARE ATTO* inoltre che il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per gli anni 2018-2019;

6. *di NOMINARE* Responsabile del procedimento, per l'ordinativo, il controllo dei lavori e/o forniture e la liquidazione della spesa, il tecnico comunale del servizio ambiente Geom. Derio Zubani ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale attuerà tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, commessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;
7. *di INVIARE* copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
8. *di DARE ATTO*, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;
9. *di DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Claudio**

**Baldussi**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824



# Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Provincia di BRESCIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.104 del 08/02/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 429/0	<b>Data:</b> 12/02/2018	<b>Importo:</b> 1.407,75
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZE72232933			
				<b>C.I.G.:</b> ZE72232933
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	2.920,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.418,25
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		<b>Impegno nr. 429/0:</b>	1.407,75
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	2.826,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	94,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.500,00
<b>Capitolo:</b>	10510		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	MANTENIMENTO CANI RANDAGI		<b>Impegno nr. 429/0:</b>	1.407,75
			<b>Totale impegni:</b>	1.407,75
			<b>Disponibilità residua:</b>	92,25
<b>Progetto:</b>	4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL			
<b>Resp. spesa:</b>	AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)			
<b>Resp. servizio:</b>	AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

GARDONE VAL TROMPIA li, 12/02/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario





# Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Provincia di BRESCIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.104 del 08/02/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 61/0	<b>Data:</b> 12/02/2018	<b>Importo:</b> 1.407,75
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZE72232933			
				<b>C.I.G.:</b> ZE72232933
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2019		<b>Stanziamiento attuale:</b>	2.920,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		<b>Impegno nr. 61/0:</b>	1.407,75
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	1.407,75
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	1.512,25
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2019		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.500,00
<b>Capitolo:</b>	10510		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	MANTENIMENTO CANI RANDAGI		<b>Impegno nr. 61/0:</b>	1.407,75
			<b>Totale impegni:</b>	1.407,75
			<b>Disponibilità residua:</b>	92,25
<b>Progetto:</b>	4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL			
<b>Resp. spesa:</b>	AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)			
<b>Resp. servizio:</b>	AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

GARDONE VAL TROMPIA li, 12/02/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 104**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Manutenzioni**

Oggetto: **SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZE72232933**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Contabilita, economato

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marzia Belleri